Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 27 marzo 1930 - ANNO VIII — **Numero 73**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *O. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganzi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

471. — REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2471.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino . . . . Pag. 1126

472. — REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2469.
Modificazioni allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa . . . . Pag. 1127

473. — REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2470.
Estensione alle Colonie e Possedimenti italiani del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2863, che approva la Convenzione radiotelegrafica e gli annessi regolamento generale e regolamento addizionale, riveduti nella Conferenza internazionale di Washington del 1927 . Pag. 1128

474. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 180.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Recco ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930. Pag. 1129

475. — REGIO DECRETO 17 febbraio 1930, n. 164.
Contributo dovuto dalla provincia di Napoli e dal comune di Procida per il porto di Procida . . Pag. 1129

476. — REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 166.
Inclusione dell'abitato di Montelupone, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1130

477. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 167.
Inclusione parziale dell'abitato di Spoleto, in provincia di Perugia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1130

478. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 145.
Trasformazione del lascito Giulia Gaudio in Asilo infantile . . . . Pag. 1130

479. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 146.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carlotta Carpanini Lupi », in Lerici . . . . Pag. 1130

480. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 147.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Colombo Paltrinieri », in Palata Pepoli (frazione del comune di Crevalcore) . . . . Pag. 1130

481. — REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2462.
Contributi scolastici dei comuni di Manciano e di Sorano . . . . Pag. 1130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria dei terreni ricadenti nei comuni di Ierzu, Gairo e Barisardo, in provincia di Nuoro . . . . Pag. 1131
Ministero delle comunicazioni: Apertura di agenzia telegrafica. Pag. 1131
Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 1131
Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 1131
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1131
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1132

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli e per esami a 18 posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo centrale (gruppo A, grado 11°) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. . . . . . . Pag. 1133

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia:
Bando di concorso fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche, commerciali, politiche, sociali o discipline equipollenti, a sette posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica . . . . Pag. 1134
Bando di concorso fra laureati in matematica, o in matematica o fisica, o in matematica attuariale e statistica o in scienze economiche e commerciali, a tre posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica . . . . Pag. 1137
Bando di concorso fra laureati in medicina o in scienze naturali a tre posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica . . . . Pag. 1139
Bando di concorso fra laureati in agraria a due posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica . . Pag. 1142

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 471.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2471.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, con cui venne approvato lo statuto della Regia università di Torino;

Veduti i successivi Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2788, e 25 ottobre 1928, n. 3484, con i quali vennero approvate delle modificazioni agli statuti medesimi;

Vedute le nuove proposte presentate dalle Autorità accademiche dell'università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2788, e 25 ottobre 1928, n. 3484, è modificato nel modo seguente:

Art. 18. — Nell'elenco delle materie di insegnamento per la laurea in giurisprudenza è aggiunto, dopo il n. 22, il « Diritto sindacale e corporativo », modificandosi in conseguenza la numerazione per le tre materie successive.

Dopo l'art. 46 e prima del titolo VI concernente la Facoltà di medicina e chirurgia, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 46-*bis* — « E' annesso alla Facoltà di lettere e filosofia un seminario letterario-filosofico istituito a norma dell'articolo 23 del regolamento generale universitario e retto da un regolamento speciale ».

Art. 48. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la « Clinica delle malattie professionali ».

Art. 49. — E' sostituito con il seguente:

« Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono essere iscritti ai corsi di 24 delle materie elencate nel precedente articolo dal n. 1 al n. 29 ed avere superato i relativi esami ».

Art. 113. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto l'insegnamento di « Complementi di chimica organica ».

In conseguenza dell'aggiunzione dell'art. 46-*bis*, deve essere modificata la numerazione progressiva degli articoli dello statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 159. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 472.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2469.

Modificazioni allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2059, col quale venne approvato lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche della detta Scuola;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa, approvato con il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2059, è modificato come segue:

Art. 2. — Si sostituisca col seguente:

« Gli studi per il conseguimento della laurea si svolgono in tre anni ciascuno dei quali comprende due quadrimestri di lezioni ».

Art. 3. — Si sostituisca col seguente:

« Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario aver superato l'esame di licenza di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, in uno degli istituti specificati dall'art. 1 del predetto decreto-legge.

« E' obbligatoria la presentazione dell'attestato di licenza per tutti gli studenti che intendano iscriversi al triennio di applicazione, qualunque sia la Facoltà o Scuola di provenienza ».

Art. 4. — Si sostituisca col seguente:

« Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Pisa il corso biennale propedeutico comprende le materie seguenti e relative esercitazioni:

1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Geometria analitica;
4. Geometria proiettiva e descrittiva (biennale);
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Chimica generale inorganica ed elementi di chimica organica;
7. Meccanica razionale;
8. Disegno di ornato e di architettura elementare (biennale);
9. Calcolo numerico ed applicazioni di matematica;
10. Mineralogia descrittiva (semestrale);
11. Geologia applicata (semestrale).

Gli esami delle materie dal n. 1 al n. 8 sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza. Quelli di cui ai nn. 9, 10, 11 possono essere sostenuti anche durante il triennio di applicazione ».

Art. 5. — Si sostituisca col seguente:

« Il corso triennale della Scuola comprende le seguenti materie di insegnamento:

1. Architettura generale (4 quadrimestri);
2. Chimica analitica e tecnologica (2 quadrimestri);
3. Chimica applicata (2 quadrimestri);
4. Costruzioni edili (2 quadrimestri);
5. Costruzioni idrauliche (2 quadrimestri);
6. Costruzioni stradali e ferroviarie (2 quadrimestri);
7. Elasticità e resistenza dei materiali (2 quadrimestri);
8. Elettricità e magnetismo (2 quadrimestri);
9. Elettrotecnica (2 quadrimestri);
10. Economia rurale ed estimo (1 quadrimestre);
11. Fisica tecnica (2 quadrimestri);
12. Geodesia e topografia (2 quadrimestri);
13. Idraulica (2 quadrimestri);
14. Ingegneria sanitaria (1 quadrimestre);
15. Macchine termiche e idrauliche (2 quadrimestri);
16. Materiale ed esercizio ferroviario (2 quadrimestri);
17. Meccanica applicata alle macchine (2 quadrimestri);
18. Misure elettriche (2 quadrimestri);
19. Nozioni di scienze giuridiche ed economiche e di organizzazione industriale (2 quadrimestri);
20. Tecnica delle costruzioni (4 quadrimestri);
21. Tecnologia meccanica e impianti industriali (2 quadrimestri) ».

Art. 6. — Si sostituisca col seguente:

« Nel manifesto annuale degli studi sarà indicata la ripartizione dei suddetti insegnamenti nel triennio, consigliata agli studenti dei singoli corsi.

« L'iscrizione in uno stesso anno ad insegnamenti per i quali, in base all'orario settimanale, si verifichi sovrapposizione, anche parziale, delle lezioni e delle esercitazioni, non è ammessa se non in seguito ad espressa autorizzazione del Consiglio della Scuola, al quale spetterà stabilire da quali lezioni od esercitazioni debba in tal caso lo studente essere esonerato ».

Art. 9. — Nel secondo comma la parola « esercizi » si sostituisca con la parola « esercitazioni ».

Art. 11. — Si sostituisca col seguente:

« Il Consiglio della Scuola stabilisce entro il 15 ottobre di ogni anno l'orario settimanale delle lezioni e delle esercitazioni per ciascuna materia e per ciascun quadrimestre dell'anno successivo. All'inizio di questo vengono fissate dal Consiglio la suddivisione degli studenti di ciascun corso in gruppi per le esercitazioni, le norme di massima circa gli esercizi e i progetti che debbono essere svolti da ogni studente per ottenere la dichiarazione di profitto di cui all'ar-

ticolo 13, ed in genere tutte le altre disposizioni di carattere didattico, che rientrino nelle sue attribuzioni in forza di leggi e di regolamenti ».

Art. 14. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami si svolgono in due sessioni: estiva (16 giugno-15 luglio) e autunnale (1-31 ottobre) ».

Art. 15. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto che debbono essere superati per ottenere l'ammissione all'esame di laurea sono i seguenti:

1. Calcolo numerico ed applicazioni di matematica (prova orale);
2. Chimica analitica e tecnologica e chimica applicata (Esame di gruppo; prova pratica e prova orale);
3. Elasticità e resistenza dei materiali (prova scritta e prova orale);
4. Elettricità e magnetismo e fisica tecnica (esame di gruppo; prova orale);
5. Geodesia e topografia (prova pratica e prova orale);
6. Geologia applicata (prova orale);
7. Meccanica applicata alle macchine (prova scritta e prova orale);
8. Mineralogia descrittiva (prova orale);
9. Architettura generale (prova grafica e prova orale);
10. Economia rurale ed estimo (prova orale);
11. Elettrotecnica e misure elettriche (esame di gruppo; prova orale);
12. Idraulica (prova orale);
13. Ingegneria sanitaria (prova orale);
14. Macchine termiche e idrauliche (prova orale);
15. Tecnologia meccanica e impianti industriali (prova orale);
16. Costruzioni edili (prova pratica e prova orale);
17. Costruzioni idrauliche (prova orale);
18. Costruzioni stradali e ferroviarie (prova orale);
19. Materiale ed esercizio ferroviario (prova orale);
20. Nozioni di scienze giuridiche ed economiche e di organizzazione industriale (prova orale);
21. Tecnica delle costruzioni (prova orale) ».

Art. 16. — Si sostituisca col seguente:

« Il Consiglio della Scuola può modificare l'ordinamento di cui all'articolo precedente raggruppando e suddividendo in altro modo le materie che costituiscono i singoli esami.

« Le modificazioni deliberate entro un anno scolastico hanno effetto nell'anno scolastico successivo.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola: ove però l'iscrizione ai corsi di cui trattasi risalga a più di due anni avanti, l'esame avrà luogo secondo le norme e i programmi prescritti per l'anno in corso ».

Art. 18. — Si sopprima e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

Art. 19 (già 20). — Si sostituisca col seguente:

« L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria redatto nell'ultimo anno di corso e in una discussione orale.

« Il Consiglio della Scuola stabilisce le norme per la ripartizione dei progetti di laurea tra le varie discipline e tra i vari studenti. L'assegnazione dei temi deve aver luogo entro il mese di dicembre ».

Art. 20 (già 21). — Si sostituisca col seguente:

« Gli studenti che abbiano superato tutti gli esami dal n. 1 al n. 15 incluso dell'elenco di cui all'art. 15, conseguendo una media non inferiore a 9/10, hanno il diritto di svolgere per la laurea un progetto a loro scelta.

« Sono però tenuti a comunicare entro il mese di dicembre l'argomento al professore della materia alla quale principalmente il progetto si riferisce e a tenerlo costantemente informato dei progressi del lavoro ».

Art. 21 (già 22). — Si sostituisca col seguente:

« La Commissione per l'esame di laurea è costituita di un numero di membri variabile da 7 a 11 che di regola comprende, oltre ai professori ufficiali, anche un libero docente e un tecnico di riconosciuta competenza.

« La Commissione è nominata e presieduta dal direttore della Scuola ».

Art. 22 (già 23) comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Vengono iscritti nell'Annuario, a titolo di lode, i nomi degli studenti che nell'anno precedente abbiano conseguito nell'esame di licenza dal biennio propedeutico una votazione non inferiore a 9/10, e di quelli che abbiano in ogni anno di corso superato tutti gli esami delle materie consigliate dalla Scuola per detto anno, riportando una media dei punti di merito non inferiore a 9/10 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 153. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 473.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2470.

Estensione alle Colonie e Possedimenti italiani del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2863, che approva la Convenzione radiotelegrafica e gli annessi regolamento generale e regolamento addizionale, riveduti nella Conferenza internazionale di Washington del 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 1006, col quale fu approvata la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra e gli atti ad essa annessi;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928 - Anno VII, n. 2863, col quale fu approvata la Convenzione radiotelegrafica e gli annessi regolamento generale e regolamento addizionale, firmati a Washington il 25 novembre 1927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2863, che approva la Convenzione radiotelegrafica e gli annessi regolamento generale e regolamento addizionale, riveduti nella Conferenza internazionale di Washington nell'ottobre-novembre 1927 ed ivi

firmati il 25 novembre 1927, è esteso con la stessa decorrenza alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea, alla Somalia Italiana e ai Possedimenti italiani delle Isole dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 155. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **474.**

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **180.**

Contributo scolastico dovuto dal comune di Recco ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 26 settembre 1925, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1925, fu revocato il R. decreto 1° luglio 1915 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Recco;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel Comune predetto al 1° aprile 1925: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Recco, della provincia di Genova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 4800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 156. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Recco	12	400	4.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **475.**

REGIO DECRETO 17 febbraio 1930, n. **164.**

Contributo dovuto dalla provincia di Napoli e dal comune di Procida per il porto di Procida.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 luglio 1928, n. 1789, col quale il porto di Procida è stato iscritto nella terza classe della seconda categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contributo a carico degli enti interessati nelle spese relative alle opere di detto porto;

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, ed il regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La provincia di Napoli ed il comune di Procida sono chiamati a contribuire nelle spese da erogare per il porto di Procida nella misura per ciascuno stabilita dall'art. 7 del Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 132. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 476.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 166.

Inclusione dell'abitato di Montelupone, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montelupone, in provincia di Macerata.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 134. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 477.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 167.

Inclusione parziale dell'abitato di Spoleto, in provincia di Perugia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Spoleto, in provincia di Perugia, limitatamente alla zona a sud delle strade Borgo San Matteo, via Sant'Agata e della piazza Vittorio Emanuele.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 135. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 145.

Trasformazione del lascito Giulia Gaudio in Asilo infantile.

N. 145. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il lascito Giulia Gaudio viene eretto in ente morale e trasformato in Asilo infantile, ed è approvato lo statuto organico dell'Asilo medesimo, con una modifica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 146.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carlotta Carpanini Lupi », in Lerici.

N. 146. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Carlotta Carpanini Lupi », in Lerici (Spezia), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 480.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 147.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Colombo Paltrinieri », in Palata Pepoli (frazione del comune di Crevalcore).

N. 147. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Colombo Paltrinieri », in Palata Pepoli, frazione del comune di Crevalcore (Bologna), è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 481.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2462.

Contributi scolastici dei comuni di Manciano e di Sorano.

N. 2462. R. decreto 12 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Manciano e Sorano, della provincia di Grosseto,

devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 12.959,39 ed in L. 11.569,03 col R. decreto 8 marzo 1914, n. 203, e col decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1948, sono rispettivamente rettificati, a decorrere dal 1° gennaio 1929, in L. 13.891,62 ed in L. 10.636,80.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria dei terreni ricadenti nei comuni di Ierzu, Gairo e Barisardo, in provincia di Nuoro.

Con R. decreto 12 febbraio 1930 registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, al registro 2, foglio 202, è stato costituito il Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria dei terreni ricadenti nei comuni di Ierzu, Gairo e Barisardo, in provincia di Nuoro, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori Corona cav. Battista, Mereu Saverio, Pisano Martino.

(1894)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 10 marzo 1930-VIII in Roma, Hotel de la Ville, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

(1895)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 12 marzo 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Lorenzo Puliga a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Sassari;

Avv. Severino Sanseverino a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Cosenza.

Roma, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

(1888)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 145.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 21 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Tasso prof.ssa Gemma fu Ferdinando, per conto della Scuola normale femminile di Cagliari — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 20, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2027 — Data: 1° luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Imperia — Intestazione: Barnato Ermelinda fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: un certificato di deposito della ricevuta provvisoria — Capitale: L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 30 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Giuseppe Bulzacca di Andrea, per conto della Congregazione di carità di Cotignola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 13.955, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 26 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Nicoli rag. Riccardo fu Luigi, domiciliato in Reggio Emilia, per conto dell'Opera pia Legato Salvarani don Serafino di Compegine — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 325, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 13 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Carbone Vincenzo fu Giuseppe, per conto dei minori Viterbo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 325, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(1418)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 67.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.85	Belgrado	33.78
Svizzera	369.89	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.954	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.666	Norvegia	5.115
Spagna	239.375	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.664	Svezia	5.135
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.117
Praga	56.63	Rendita 3.50 %	67.425
Romania	11.37	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.44	Rendita 3 % lordo	41.575
Peso Argentino Carta	7.23	Consolidato 5 %	80.30
New York	19.092	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.06	I serie	74.85
Oro	368.38	II serie	73.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **Elenco n. 33.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	135048	60 —	Zotti Francesco fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Mendai* Michelina, dom. a Barletta (Bari).	Zotti Francesco fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Mentana* Michelina, dom. a Barletta (Bari).
3,50 %	743453	157,50	Zucco *Chinà Battista* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cintano (Torino).	Zucco *Giovanni-Battista* di Antonio, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	148743	940 —	Vergani Carlo, Cesare e *Vittorio* di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Vergani Carlo, Cesare ed *Aldo*, di Pietro, minori ecc., come contro.
»	119596	55 —	Avio *Rosa* di Antonio, moglie di Persano Domenico vulgo Serafino fu Giuseppe, dom. in Arquata-Scrivia (Alessandria), vincolata.	Avio *Giovanna-Rosa* di Antonio, moglie ecc., come contro.
»	253336	515 —	Radaelli Emanuele fu Francesco, dom. in Milano; con usuf. vitalizio a Radaelli *Albina* fu Francesco, nubile, dom. in Vimercate (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Radaelli *Rosa-Albina* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
»	463808	8.590 —	*Liardi* Giovanni fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, dom. in Piazza Armerina (Castrogiovanni).	*Liardo-Trigona* Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, domic. in Piazza Armerina (Castrogiovanni).
»	214217	500 —	*Liardi*-Trigona Giovanni fu Giuseppe, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	
3,50 %	666847	17,50	Massa *Luigi* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Zanone Eugenia fu Luigi, ved. Massa, dom. a Sopra la Croce, frazione del Comune di Borzonasca (Genova).	Massa *Giuseppe-Mario-Luigi* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	666848	17,50	Massa Silvia, Elena, *Luigi*, Severina, e Dina fu Giuseppe, minori ecc., come la precedente; con usuf. a Zanone Eugenia fu Luigi, ved. di Massa Giuseppe.	Massa Silvia, Elena, *Giuseppe-Mario-Luigi*, Severina e Dina fu Giuseppe, minori ecc., come contro.
»	133281	5.600 —	Pansa *Ernestina* fu Mattia, moglie del cav. Giovanni Battista Siccardi, dom. a Torino.	Pansa *Maria-Ernestina* fu Mattia, moglie ecc., come contro.
»	136433	700 —	Pansa *Ernestina* fu Mattia, moglie di Siccardi Giovanni Battista, dom. a Torino.	Pansa *Maria-Ernestina* ecc., come contro.
»	239394	700 —	Pansa *Ernestina* fu Mattia, ved. del cav. avv. Giovanni Battista Siccardi, dom. a Torino.	Pansa *Maria-Ernestina* ecc., come contro.
»	645260	105 —	Raimondo *Argentina-Carolina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Alba (Cuneo).	Raimondo *Carolina-Argentina* ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	153845	500 —	Cenati Santo, Arturo, Giovanni, Ermenegilda, Maria e *Albina* fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Radici Erminia fu Giovanni, ved. *di Cenati*, dom. a Romano di Lombardia (Bergamo).	Cenati Santo, Arturo, Giovanni, Ermenegilda Maria e *Albino* fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Radici Erminia fu Giovanni, ved. *Cenati*, dom. come contro.
Debito redimibile 3 %	2961	300 —	D'Apoto Rosaria di Francesco, moglie di *Galinelli* Tommaso, dom. n Avezzano (Aquila).	D'Apoto Rosaria di Francesco, moglie di *Galanello* Tommaso, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	448	Cap. 1.000 —	*Begalli* Alberto di Romano, minore sotto la p. p. del padre.	*Begal* Alberto di Romano, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	806522	350 —	Amateis Domenica di Giovanni-Maria, nubile, dom. a Torino; con usuf. vitalizio a Marcellino *Marianna* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.	Amateis ecc. come contro, con usuf. vitalizio a Marcellino *Domenica-Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
3,50 %	489485	182 —	Camussi *Alfonso* fu Emilio, dom. in Torino, vincolata.	Camussi *Carlo-Alfonso* fu Emilio, dom. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	111958	45 —	Greco Giovanni fu *Feliciantonio*, minore sotto la p. p. della madre D'Abramo Teresina fu Angelo, ved. di Greco *Feliciantonio*, dom. in Guglionesi (Campobasso).	Greco Giovanni fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre D'Abramo Teresina fu Angelo, ved. di Greco *Antonio*, dom. come contro.
»	111957	45 —	Greco Luigi fu *Feliciantonio*, minore ecc., come la precedente.	Greco Luigi fu *Antonio*, minore ecc., come la precedente.
»	111956	45 —	Greco Angelo fu *Feliciantonio*, minore ecc., come la precedente.	Greco Angelo fu *Antonio*, minore ecc., come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1419)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a 18 posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo centrale (gruppo A, grado 11°) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071;
Visto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a 18 posti di vice-segretario (gruppo *A*, grado 11°) dei quali 14 legali e 4 agrari nel ruolo del personale amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sono ammessi a concorso:

a) per i 14 posti di vice-segretario (legali) i laureati in giurisprudenza, in scienze economiche-commerciali, in scienze politiche e sociali;

b) per i 4 posti di vice-segretario (agrari) i laureati in scienze agrarie.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente alla Divisione del personale e degli affari generali, entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 3, corredata dei documenti indicati qui appresso:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti, al 39° per gli invalidi di guerra e per i decorati al valor militare, e al 45° per gli impiegati già in servizio. Per il concorrente, che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale di laurea, o copia di esso rilasciata in forma autentica. Al diploma di laurea dovrà unirsi un certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali di laurea.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.

I concorrenti, che già fossero impiegati dello Stato anche se straordinari od avventizi, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma debitamente autenticata e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno fargliși pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 4.

Gli esami sono scritti e orali.

Per gli aspiranti forniti della laurea di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 le prove scritte saranno tre e verteranno su tre delle seguenti materie:

1° diritto amministrativo e principi di diritto corporativo;

2° economia politica e politica corporativa;

3° legislazione sulla bonifica integrale (bonifica idraulica, trasformazione fondiaria, sistemazioni montane, irrigazioni, disposizioni di favore in materia di miglioramenti fondiari).

Le prove orali si svolgeranno sulle stesse materie.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 le prove scritte saranno ugualmente tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° agraria;

2° economia ed estimo rurale;

3° legislazione sulla bonifica integrale (come sopra).

Le prove orali si svolgeranno sulle stesse materie.

Art. 5.

Sarà titolo di preferenza, a parità di merito, la dimostrazione di aver prestato lodevole servizio presso Amministrazioni statali o autarchiche nel campo della bonifica integrale.

Art. 6.

I vincitori saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale della carriera amministrativa, dopo il periodo di prova e se ritenuti meritevoli.

Per i concorrenti ex combattenti ed invalidi di guerra saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 7.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 800.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma (Palazzo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) ed avranno inizio alle ore 9 del giorno 7 luglio 1930.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ACERBO.

(1899)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Bando di concorso fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche, commerciali, politiche, sociali o discipline equipollenti, a sette posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Visto il decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto il regolamento sul funzionamento interno dell'Istituto centrale di statistica e sullo stato giuridico ed economico del personale da esso dipendente;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammissione di n. 7 vice segretari nel gruppo *A* (categoria di concetto), grado XI, nell'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma.

Ad esso potranno prendere parte i laureati in giurisprudenza, oppure in scienze economiche, commerciali, politiche, sociali o discipline equipollenti, aventi i requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assunzione del personale dell'Istituto è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite nel regolamento interno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 - Anno VIII. Coloro che desiderino concorrere potranno procurarsi copia di detto regolamento presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, via di Santa Susanna, 17. Coloro che risiedono fuori di Roma potranno richiedere che ne sia loro spedito un esemplare.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di tre, quattro o cinque anni, a loro scelta, rinnovabile secondo le norme del regolamento interno. Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso, dal giorno della assunzione in servizio e della firma del relativo contratto, verrà corrisposto uno stipendio annuo di L. 14.400 lorde, variabile, in conformità delle disposizioni del regolamento interno, in corrispondenza alle variazioni, in più od in meno, che future disposizioni potessero eventualmente portare agli stipendi iniziali del corrispondente grado del personale delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati esterni dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Ufficio concorsi (Roma, via di Santa Susanna, 17) non oltre il 31 maggio 1930, una domanda redatta in carta da bollo da L. 2 in conformità del modello (allegato 1) annesso al presente bando e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

1° certificato di nascita dal quale risulti una età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30, alla suddetta data utile per la presentazione della domanda. Coloro che abbiano partecipato alla campagna di guerra 1915-18 possono essere assunti con un'età di tanti anni superiore ai 30 quanti sono gli anni di campagna risultanti dal foglio di congedo o dallo stato di servizio. Per i mutilati ed invalidi della detta guerra e per coloro che furono durante la stessa decorati al valor militare il termine massimo di età è prorogato al 39° anno compiuto;

2° certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi dalla data d'invio della domanda.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gl'italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° certificato negativo del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, dalla data d'invio dei documenti;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

5° certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

6° certificato medico, legalizzato, di data non anteriore a tre mesi come sopra, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio presso l'Istituto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, l'imperfezione fisica non potrà essere tale da fare, comunque, ostacolo all'integrale esercizio dell'impiego.

Indipendentemente dal certificato di cui al presente numero, l'Istituto, prima dell'inizio delle prove scritte, farà eseguire gli opportuni accertamenti da uno o più medici di sua fiducia;

7° certificato di esito di leva, o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

8° fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio, a ciò autorizzato;

9° diploma originale o copia autentica della laurea rilasciata da una Università italiana o da un Istituto superiore del Regno.

10° certificato che indichi i punti riportati nell'esame generale di leurea e quelli riportati negli esami speciali;

11° documenti che comprovino il possesso dei titoli di cui al successivo art. 14;

12° documenti che dimostrino il possesso di requisiti i quali, a tenore delle norme vigenti, conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra, diritti preferenziali per l'ammissione agl'impieghi;

13° certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti in materie statistiche, e copie di opere o memorie eventualmente pubblicate in materie statistiche ed affini, o comprovanti la conoscenza di lingue estere ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

Le pubblicazioni di carattere statistico dovranno allegarsi in triplice esemplare.

Art. 5.

I candidati che prestano servizio presso l'Istituto saranno esonerati dall'invio di quei soli documenti che già si trovino in possesso dell'Istituto stesso per essere stati, a suo tempo, presentati all'atto di assunzione in servizio o successivamente. Tutti gli altri documenti dovranno essere presentati nel limite di tempo prescritto dal precedente art. 4.

Per questi concorrenti si potrà consentire un limite di età superiore agli anni 30, purchè tale limite non sia stato già eventualmente superato all'atto in cui i concorrenti furono ammessi nell'Istituto.

Art. 6.

La data di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal competente ufficio dell'Istituto.

Per le domande presentate a mano l'ufficio stesso rilascerà analoga ricevuta.

Per le domande arrivate a mezzo della posta si avrà per data certa ed utile della presentazione, ad ogni effetto, quella risultante dal bollo postale di invio in raccomandazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati che non abbiano tempestivamente consegnata la domanda o all'Istituto o all'ufficio postale « Raccomandate », e quelli che, pur avendo presentata tempestivamente la domanda, non abbiano prodotti o a corredo di essa o successivamente, purchè non oltre il giorno 31 maggio 1930, tutti i documenti prescritti.

La mancata presentazione entro il predetto termine anche di un solo documento sarà motivo insanabile di esclusione; lo stesso effetto avrà la presentazione di uno o più documenti irregolari per la forma o rispetto alle disposizioni sulla legalizzazione delle firme.

Ai candidati non ammessi ed a quelli che non abbiano vinto il concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, mentre la domanda di ammissione rimarrà agli atti dell'Istituto.

Art. 7.

Saranno titoli di preferenza per la graduatoria finale: il possesso del diploma di statistica, il servizio già lodevolmente prestato con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o presso altri uffici statistici; la perfetta conoscenza di lingue straniere e della stenografia o dattilografia (da accertarsi con esami facoltativi).

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) agli insigniti di medaglie al valore militare conseguite durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *a*);

d) agl'insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degl'invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole, rispetto agli ammogliati senza prole, ed a questi ultimi in confronto coi celibi.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con giudizio inoppugnabile ed insindacabile, qualsiasi candidato.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, per lettera raccomandata, comunicazione dei giorni stabiliti per la visita medica e per l'inizio degli esami, i quali, ad ogni modo, avranno luogo non prima del 30 giugno p. v. La nota dell'Istituto recante tale comunicazione costituisce la credenziale di presentazione al momento della loro partecipazione al concorso.

Gli esami avranno luogo in Roma, in località che sarà resa nota tempestivamente ai candidati.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica sarà presieduta dal presidente stesso o da un membro del Consiglio superiore di statistica da lui delegato, e sarà costituita da quattro membri, di cui uno scelto fra i direttori generali dell'Istituto, e tre fra i membri del Consiglio superiore di statistica, da nominarsi dal presidente.

Per gli esami relativi a materie speciali obbligatorie o facoltative, il presidente potrà aggregare di volta in volta alla Commissione uno o due altri membri con voto deliberativo per la rispettiva materia.

Art. 10.

La Commissione stabilirà le norme oltre quelle indicate nell'articolo 12 per l'esecuzione degli esami scritti.

Art. 11.

Le prove obbligatorie saranno scritte e orali e consisteranno:

1° in una prova scritta su argomento di carattere o giuridico, o economico, o finanziario, attinente ai servizi statistici;

2° in una prova scritta di materie statistiche;

3° in una serie di prove orali.

Il programma delle materie di esame risulta dall'unita tabella (allegato 2).

Art. 12.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere; solo durante gli esami facoltativi di lingue estere, i candidati potranno servirsi del vocabolario.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione sarà deliberata dal commissario presente.

Art. 13.

Per ogni prova scritta ogni commissario disporrà di dieci punti e di dieci punti per l'esame orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto almeno i 6/10 del numero complessivo dei punti assegnabili alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei 5/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito per ciascuna delle prove, più i punti stabiliti per la valutazione dei titoli, di cui all'articolo seguente, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito.

Art. 14

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà al massimo dei punti qui sotto indicati:

a) n. 10 punti per i candidati che abbiano prestato lodevole servizio con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica, o che, per non meno di un anno, abbiano appartenuto ad un Ufficio statistico statale, parastatale, corporativo, provinciale o comunale, o che possano provare con documenti o con speciali

rapporti di avere disimpegnato lodevolmente mansioni di carattere prettamente statistico;

b) n. 15 ai candidati in possesso del diploma di scuole di statistica;

c) n. 10 ai candidati che all'esame di laurea abbiano svolto una tesi di carattere statistico. In questo caso fra i documenti da presentare dovrà esservi copia della tesi di laurea debitamente autenticata, per copia conforme, dalla segreteria dell'Università o dell'Istituto presso cui il candidato si è laureato;

d) n. 10 ai candidati che conoscano lingue estere, da comprovarsi con apposito esame facoltativo;

e) n. 10 ai candidati che conoscano perfettamente la stenografia o la dattilografia, da accertarsi con speciale prova;

f) n. 20 ai candidati che abbiano eseguito pubblicazioni di carattere statistico, o che abbiano preso parte ai concorsi a premio banditi dall'Istituto per le migliori tesi di laurea le cui dissertazioni siano state giudicate degno di premio.

I punti di cui alle lettere *c*) ed *f*) non sono cumulabili.

Art. 15.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sette nella graguatoria finale, e la loro chiamata ad occupare il posto di vicesegretario avverrà, in base all'ordine della graduatoria stessa, durante il corso dell'anno 1930, di mano in mano che le esigenze dell'Istituto lo richiederanno.

Art. 16.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà senz'altro considerato come rinunciante alla nomina.

Art. 17.

I candidati che venissero classificati dopo il numero dei posti stabiliti dall'art. 1 potranno essere assunti in servizio entro il 1931, qualora si rendano disponibili posti e l'Istituto ne ravvisi la necessità, senza però che ciò costituisca alcun diritto da parte loro. In caso di chiamata in servizio saranno tenuti a ripresentare i documenti che verranno loro richiesti.

Art. 18.

I vincitori del concorso stesso che abbiano riportato più dei 9/10 dei punti massimi alle prove scritte ed in quella orale di cui all'art. 11 precedente, ed almeno 10 punti nella valutazione dei titoli aggiuntivi, di cui all'art. 14, e che abbiano altresì prestato lodevole servizio, potranno, entro l'anno 1931, essere nominati al posto di segretario (grado X).

ALLEGATO N. 1.

MODELLO DI DOMANDA.

Alla Presidenza dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia

ROMA

Via Santa Susanna, 17.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . .
(paternità) . . . .
(luogo e data di nascita) . . . .
presa conoscenza del bando di concorso fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche, commerciali, politiche, sociali o discipline equipollenti, in data 6 marzo 1930 per sette posti di vice segretario in prova (grado XI) nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica di cui all'art. 2 del bando suddetto, domando di partecipare al detto concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Allego alla presente i prescritti documenti, come dall'elenco qui in calce. Mi offro a sottostare anche ai seguenti esami facoltativi: (1).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo preciso.
Data.

Segue

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Indicare in quali lingue estere si è disposti a subire l'esame e dire se si è disposti a subire quello di stenografia, quello di dattilografia, od entrambi.

ALLEGATO N. 2.

ESAMI SCRITTI.

1. Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di 8 ore — di un tema su argomento di carattere o giuridico o economico o finanziario, attinente ai servizi statistici.
2. Svolgimento — da farsi pure nel periodo massimo di 8 ore — di un tema di statistica metodologica. (Vedi programma dettagliato più avanti) (1).

NB. — Sui temi svolti in iscritto la Commissione avrà facoltà, durante l'esame orale, di rivolgere interrogazioni ai candidati.

ESAMI ORALI.

1° GRUPPO.

Diritto civile: Le disposizioni del Libro primo del Codice civile e successive modificazioni (matrimonio, legittimazione, adozione). Registro di popolazione e norme per la sua tenuta.

Diritto commerciale e marittimo: Gli Istituti disciplinati dai vigenti Codici di commercio e per la marina mercantile, con speciale riguardo ai protesti, fallimenti, società e noli marittimi.

(Durata dell'esame 20 minuti).

2° GRUPPO.

1. *Economia politica e storia delle dottrine economiche.*
2. *Scienza delle finanze.*

(Durata dell'esame 20 minuti).

3° GRUPPO.

1. *Statistica metodologica* (Veggasi più avanti programma dettagliato) (1).
2. *Legislazione in vigore sui servizi statistici.*
3. *Demografia.*
4. *Statistica economica.*

(Durata dell'esame 20 minuti).

4° GRUPPO.

1. *Diritto amministrativo.* — Ordinamento amministrativo. Amministrazione centrale. Amministrazione governativa locale. Amministrazione locale autonoma.
2. *Diritto internazionale.* — Concetto del diritto internazionale e mezzi per la sua attuazione. Soggetti ed organi del diritto internazionale.
3. *Diritto corporativo.* Suoi organi: la Carta del lavoro.

(Durata dell'esame 20 minuti).

Materie facoltative.

Per l'esame di lingue estere - Scritto di ore quattro.

Esame orale di lingue estere (lettura e breve conversazione). Durata un quarto d'ora.

Il voto delle due prove è unico: occorre aver superato la prova scritta per poter sostenere l'orale.

Per la stenografia - Raccolta della parola viva, a normale velocità (100 parole al minuto) per il tempo di cinque minuti e traduzione precisa dello stenoscritto.

Per la dattilografia - Dimostrare di scrivere velocemente sotto dettatura, senza errori, per la durata di cinque minuti.

(1) *Programma dettagliato per l'esame di statistica metodologica.*

1. Concetto e campo di applicazione della statistica.
2. Rilevazione dei dati statistici.
3. Rappresentazione di dati statistici.
   a) rappresentazione grafica;
   b) rappresentanzione a mezzo costanti caratteristiche (rapporti, numeri indici, medie, indici di variabilità, indici di concentrazione, indici di asimmetria, ecc.);
   c) rappresentazione analitica (metodo dei minimi quadrati, dei momenti, delle somme, delle aree e di Cauchy).
4. Interpolazione e perequazione.
5. Relazioni statistiche (indici di connessione e di concordanza).
6. Stabilità statistica (schema di Bernouilli, di Poisson, di Lexis).
7. Indagini rappresentative.
8. Induzione e deduzione logica.
9. Metodo della popolazione tipo ed altri metodi di eliminazione.
10. Leggi statistiche.

Roma, 6 marzo 1930-VIII.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
CORRADO GINI.

(1900)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Bando di concorso fra laureati in matematica, o in matematica e fisica, o in matematica attuariale e statistica o in scienze economiche e commerciali, a tre posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Visto il decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto il regolamento sul funzionamento interno dell'Istituto centrale di statistica e sullo stato giuridico ed economico del personale da esso dipendente;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammisssione di n. 3 vice segretari nel gruppo *A*, categoria di concetto, grado XI, nell'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma.

Ad esso potranno prender parte i laureati in matematica, o in matematica e fisica, o in matematica attuariale e statistica o in scienze economiche e commerciali, aventi i requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assunzione del personale dell'Istituto è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite nel regolamento interno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 - Anno VIII. Coloro che desiderino concorrere potranno procurarsi copia del detto regolamento presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, via Santa Susanna, n. 17. Coloro che risiedono fuori di Roma potranno richiedere che ne sia loro spedito un esemplare.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di tre, quattro o cinque anni, a loro scelta, rinnovabile secondo le norme del regolamento interno. Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso dal giorno dell'assunzione in servizio e della firma del relativo contratto, verrà corrisposto uno stipendio annuo di L. 14.400 lorde, variabile, in conformità delle disposizioni del regolamento interno, in corrispondenza delle variazioni, in più od in meno, che future disposizioni potessero eventualmente portare agli stipendi iniziali del corrispondente grado del personale delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati esterni dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Ufficio concorsi (Roma, via Santa Susanna, n. 17), non oltre il 31 maggio 1930, una domanda redatta in carta da bollo da L. 2 in conformità del modello (allegato 1) annesso al presente bando e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

1° certificato di nascita dal quale risulti una età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30, alla suddetta data utile per la presentazione della domanda. Coloro che abbiano partecipato alla campagna di guerra 1915-18 possono essere assunti con un'età di tanti anni superiore ai 30 quanti sono gli anni di campagna di guerra risultanti dal foglio di congedo o dallo stato di servizio.

Per i mutilati ed invalidi della detta guerra e per coloro che furono durante la stessa decorati al valore militare, il termine massimo di età è prorogato al 39° anno compiuto;

2° certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano, col godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invio della domanda.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato negativo del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, dalla data di invio dei documenti;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

5° certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi come sopra;

6° certificato medico legalizzato, di data non anteriore a tre mesi come sopra, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio presso l'Istituto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, l'imperfezione fisica non potrà essere tale da fare, comunque, ostacolo all'integrale esercizio dell'impiego.

Indipendentemente dal certificato di cui al presente numero, l'Istituto, prima dell'inizio delle prove scritte, farà eseguire gli opportuni accertamenti da uno o più medici di sua fiducia;

7° certificato di esito di leva, o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare, con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

8° fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato;

9° diploma originale, o copia autentica, della laurea rilasciata da una Università o da un Istituto superiore del Regno;

10° certificato che indichi i punti riportati nell'esame generale di laurea e quelli riportati negli esami speciali;

11° documenti che comprovino il possesso dei titoli di cui al successivo art. 14;

12° documenti che dimostrino il possesso di requisiti i quali, a tenore delle norme vigenti, conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13° certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti in materie statistiche, e copie di opere o memorie eventualmente pubblicate in materie statistiche od affini o comprovanti la conoscenza di lingue estere ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

Le pubblicazioni di carattere statistico dovranno allegarsi in triplice esemplare.

Art. 5.

I candidati che già prestano servizio presso l'Istituto saranno esonerati dall'invio di quei documenti che già si trovano in possesso dell'Istituto stesso per essere stati, a suo tempo, presentati all'atto di assunzione in servizio o successivamente. Tutti gli altri documenti dovranno essere presentati nei limiti di tempo prescritti dal precedente articolo.

Per questi concorrenti si potrà consentire un limite di età superiore agli anni 30, purchè tale limite non sia stato eventualmente superato all'atto in cui i concorrenti furono ammessi nell'Istituto.

Art. 6.

La data di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal competente ufficio dell'Istituto.

Per le domande presentate a mano l'ufficio stesso rilascerà analoga ricevuta.

Per le domande arrivate a mezzo della posta si avrà per data certa ed utile della presentazione, ad ogni effetto, quella risultante dal bollo postale di invio in raccomandazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati che non abbiano tempestivamente consegnata la domanda all'Istituto o all'ufficio postale « Raccomandate », e quelli che, pur avendo presentata tempestivamente la domanda, non abbiano prodotti, o a corredo di essa, o successivamente, purchè non oltre il giorno 31 maggio 1930, tutti i documenti prescritti.

La mancata presentazione entro il predetto termine anche di un solo documento sarà motivo insanabile di esclusione; lo stesso effetto avrà la presentazione di uno o più documenti irregolari per la forma o rispetto alle disposizioni sulla legalizzazione delle firme.

Ai candidati non ammessi ed a quelli che non abbiano vinto il concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, mentre la domanda di ammissione rimarrà agli atti dell'Istituto.

Art. 7.

Saranno titoli di preferenza per la graduatoria finale: il possesso del diploma di statistica, il servizio già lodevolmente prestato con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o presso altri uffici statistici, la perfetta conoscenza di lingue straniere e della stenografia o dattilografia (da accertarsi con esami facoltativi).

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) agli insigniti di medaglie al valor militare conseguite durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati od invalidi di guerra iscritti alle sei categorie non indicate alla lettera *a*);
d) agli insigniti di croce di guerra al valore;
e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;
f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole, rispetto agli ammogliati senza prole, ed a questi ultimi in confronto coi celibi.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con giudizio inoppugnabile e insindacabile, qualsiasi candidato.

I candidati ammessi al concorso riceveranno per lettera raccomandata comunicazione dei giorni stabiliti per la visita medica e per l'inizio degli esami, i quali, ad ogni modo, avranno luogo non prima del 30 giugno p. v. La nota dell'Istituto recante tale comunicazione costituisce la credenziale di presentazione al momento della loro partecipazione al concorso.

Gli esami avranno luogo in Roma in località che sarà resa nota tempestivamente ai candidati.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica sarà presieduta dal presidente stesso o da un membro del Consiglio superiore di statistica da lui delegato e sarà costituita da quattro membri, di cui uno scelto fra i direttori generali dell'Istituto e tre fra i membri del Consiglio superiore di statistica da nominarsi dal presidente.

Per gli esami relativi a materie speciali obbligatorie o facoltative il presidente potrà aggregare di volta in volta alla Commissione uno o due altri membri con voto deliberativo per la rispettiva materia.

Art. 10.

La Commissione stabilirà le norme, oltre quelle indicate nell'art. 12, per l'esecuzione degli esami.

Art. 11.

Le prove obbligatorie saranno scritte e orali e consisteranno:
1° in una prova scritta su argomento di carattere economico;
2° in una prova scritta di materie statistiche;
3° in una serie di prove orali.

Il programma delle materie di esame risulta dalla unita tabella (allegato 2).

Art. 12.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere. Solo durante gli esami facoltativi di lingue estere i candidati potranno servirsi del vocabolario.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione: per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione sarà deliberata dal commissario presente.

Art. 13.

Per ogni prova scritta ogni commissario disporrà di dieci punti e di dieci punti per l'esame orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto almeno i 6 decimi del numero complessivo dei punti assegnati alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei 5 decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito per ciascuna delle prove, più i punti stabiliti per la valutazione dei titoli di cui all'articolo seguente, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito.

Art. 14.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà al massimo dei punti qui sotto indicati:

a) n. 10 punti per i candidati che abbiano prestato lodevole servizio con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o che per non meno di un anno abbiano appartenuto ad un Ufficio statistico statale, parastatale, corporativo, provinciale o comunale, o che possano provare con documenti o con speciali rapporti di avere disimpegnato lodevolmente mansioni di carattere prettamente statistico;

b) n. 15 ai candidati in possesso del diploma rilasciato da una scuola di statistica;

c) n. 10 ai candidati che all'esame di laurea abbiano svolto una tesi di carattere statistico. In questo caso fra i documenti da presentare dovrà esservi copia delle tesi di laurea debitamente autenticata, per copia conforme, dalla segreteria dell'Istituto presso cui il candidato si è laureato;

d) n. 10 punti ai candidati che conoscano lingue estere da comprovarsi con apposito esame facoltativo;

e) n. 10 ai candidati che conoscano perfettamente la stenografia o la dattilografia, da accertarsi con speciale prova;

f) n. 20 ai candidati che abbiano pubblicazioni di carattere statistico, o che abbiano preso parte ai concorsi a premio banditi dall'Istituto per le migliori tesi di laurea le cui dissertazioni siano state giudicate degne di premio.

I punti di cui alle lettere *c*), *f*) non sono cumulabili.

Art. 15.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi tre nella graduatoria finale e la loro chiamata ad occupare il posto di vice segretario avverrà, in base all'ordine della graduatoria stessa, durante il corso dell'anno 1930, di mano in mano che le esigenze dell'Istituto lo richiederanno.

Art. 16.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà senz'altro considerato come rinunciante alla nomina.

Art. 17.

I candidati che venissero classificati dopo il numero dei posti stabiliti dall'art. 1 potranno essere assunti in servizio entro il 1931, qualora si rendano disponibili posti e l'Istituto ne ravvisi la necessità, senza però che ciò costituisca alcun diritto da parte loro. In caso di chiamata in servizio saranno tenuti a ripresentare i documenti che verranno loro richiesti.

Art. 18.

I vincitori del concorso stesso che abbiano riportato più dei 9 decimi dei punti massimi nelle prove scritte ed in quella orale di cui all'art. 11 precedente, ed almeno 10 punti nella valutazione dei titoli aggiuntivi di cui all'art. 14, e che abbiano altresì prestato lodevole servizio, potranno, entro l'anno 1931, essere nominati al posto di segretario (grado X).

ALLEGATO N. 1.

MODELLO DI DOMANDA

Alla Presidenza dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia

ROMA

Via Santa Susanna, 17.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . .
(paternità) . . . .
(luogo e data di nascita) . . . .
presa conoscenza del bando di concorso fra laureati in matematica, o in matematica e fisica, o in matematica attuariale e statistica, o in scienze economiche e commerciali, in data 6 marzo 1930 per tre posti di vice segretario in prova (grado XI), nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica di cui all'art. 3 del bando suddetto, domando di partecipare al detto concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Allego alla presente i prescritti documenti, come dall'elenco qui in calce, e mi offro a sottostare anche ai seguenti esami facoltativi (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso. . . . .
Data . . . .

Segue

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Indicare in quali lingue estere si è disposti a subire l'esame e dire se si è disposti a subire quello di stenografia, quello di dattilografia, od entrambi.

ALLEGATO N. 2.

ESAMI SCRITTI.

1. Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di 8 ore — di un tema su argomento di carattere economico o finanziario, attinente ai servizi statistici.
2. Svolgimento — da farsi pure nel periodo massimo di 8 ore — di un tema di statistica metodologica (Veggasi il programma particolareggiato più avanti) (1).

N.B. — Sui temi svolti in iscritto, la Commissione avrà facoltà durante l'esame orale, di rivolgere interrogazioni ai candidati.

ESAMI ORALI.

I GRUPPO:

1. Economia politica.
2. Scienza delle finanze.

(Durata dell'esame: 20 minuti).

II GRUPPO:

1. Statistica metodologica (Veggasi il programma particolareggiato più avanti) (1).
2. Demografica.
3. Statistica economica.

(Durata dell'esame: 30 minuti).

III GRUPPO:

1. Matematiche generali (Veggasi il programma particolareggiato più avanti) (2).
2. Matematica attuariale (Veggasi il programma particolareggiato più avanti) (3).
3. Calcolo delle probabilità (Veggasi il programma particolareggiato più avanti) (4).

(Durata dell'esame: 30 minuti).

Materie facoltative.

Per l'*esame di lingue estere.* Scritto di ore quattro.

Esame orale di lingue estere (lettura e breve conversazione, durata un quarto d'ora).

Il voto delle due prove è unico - Occorre aver superato la prova scritta per poter sostenere l'orale.

Per la *stenografia.* Raccolta dalla parola viva, a normale velocità (100 parole al minuto) per lo spazio di cinque minuti, e traduzione precisa dello stenoscritto.

Per la *dattilografia.* Dimostrare di scrivere velocemente sotto dettatura, senza errori, per la durata di cinque minuti.

---

(1) *Programma dettagliato per l'esame di statistica metodologica.*

1. Concetto e campo di applicazione della statistica.
2. Rilevazione dei dati statistici.
3. Rappresentazione di dati statistici:
   a) rappresenzione grafica;
   b) rappresentazione a mezzo di costanti caratteristiche (rapporti, numeri indici, medie, indici di variabilità, indici di concentrazione, indici di asimmetria, ecc.);
   c) rappresentazione analitica (metodo dei minimi quadrati, dei momenti, delle somme, delle aree e di Cauchy).
4. Interpolazione e perequazione.
5. Relazioni statistiche (indici di connessione e di concordanza).
6. Stabilità statistica (schema di Bernouilli, di Poisson, di Lexis).
7. Indagini rappresentative.
8. Induzione e deduzione logica.
9. Metodo della popolazione tipo e altri metodi di eliminazione.
10. Leggi statistiche.

(2) *Programma dettagliato per l'esame di matematiche generali.*

1. Progressioni aritmetiche e geometriche.
2. Logaritmi decimali e naturali.
3. Elementi di calcolo combinatorio - Potenza naturale di un binomio - Determinanti - Sistemi di equazioni lineari.
4. Il concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione reale.
5. Rappresentazione di una funzione in coordinate cartesiane.
6. Derivate ed integrali dei tipi più comuni di funzioni reali.
7. Massimi e minimi di una funzione reale.

(3) *Programma dettagliato per l'esame di matematica attuariale.*

1. Interesse e le leggi di capitalizzazione.
2. Rendite certe, ammortamenti e prestiti.
3. Legge di sopravvivenza e principali formulazioni analitiche di essa.
4. Le tavole di mortalità.
5. Il problema dell'assicurazione - Premi unici e premi periodici delle principali forme di assicurazione vita (capitali differiti, rendite vitalizie, assicurazioni morte, assicurazioni miste, assicurazioni frazionate).
6. Riserva matematica nelle assicurazioni vita - Metodi di calcolo.

(4) *Programma dettagliato per l'esame di calcolo delle probabilità.*

1. Probabilità e frequenza.
2. Principio delle probabilità totali e principio delle probabilità composte.
3. Variabile casuale e suo valore medio; medie di potenze di una variabile casuale; scarto quadratico medio; disuguaglianza di Bienaymé-Tchebychef.
4. Sistemi di variabili casuali; valore medio della somma e del prodotto di più variabili casuali.
5. Il problema delle prove ripetute; teorema di Bernoulli.
6. L'integrale di Laplace.
7. Teoria della dispersione (Schema di Bernoulli, schema di Poisson e schema di Lexis).
8. La curva normale degli errori di Gauss e sue proprietà fondamentali.
9. Il metodo dei minimi quadrati.

Roma, 6 marzo 1930-VIII.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
CORRADO GINI.

(1901)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Bando di concorso fra laureati in medicina o in scienze naturali a tre posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Visto il decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto il regolamento sul funzionamento interno dell'Istituto centrale di statistica e sullo stato giuridico ed economico del personale da esso dipendente;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammissione di n. 3 vice segretari nel gruppo *A* (categoria di concetto) grado XI, nell'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma.

Ad esso potranno prendere parte i laureati in medicina oppure in scienze naturali aventi i requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assunzione del personale dell'Istituto è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite nel regolamento interno, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 15 gennaio 1930 - Anno VIII. Coloro che desiderano concorrere potranno procurarsi copia di detto regolamento presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, via Santa Susanna 17. Coloro che risiedono fuori di Roma potranno richiedere che ne sia loro spedito un esemplare.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di tre, quattro, o cinque anni, a loro scelta, rinnovabile secondo le norme del regolamento interno. Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso, dal giorno della assunzione in servizio e dalla firma del relativo contratto, verrà corrisposto uno stipendio annuo di L. 14.400 lorde, variabile, in conformità delle disposizioni del regolamento interno, in corrispondenza alle variazioni, in più od in meno, che future disposizioni potessero eventualmente portare agli stipendi iniziali del corrispondente grado del personale delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati esterni dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Ufficio con-

corsi (Roma, via Santa Susanna, 17) non oltre il 31 maggio 1930, una domanda redatta in carta da bollo da L. 2 in conformità del modello (allegato 1) annesso al presente bando e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

1° certificato di nascita dal quale risulti una età, non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30, alla suddetta data utile per la presentazione della domanda. Coloro che abbiano partecipato alla campagna di guerra 1915-18 possono essere assunti con un'età di tanti anni superiore ai 30 quanti sono gli anni di campagna risultanti dal foglio di congedo o dallo stato di servizio. Per i mutilati ed invalidi della detta guerra e per coloro che furono durante la stessa decorati al valore militare, il termine massimo di età è prorogato al 39° anno compiuto;

2° certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino ialiano con godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invio della domanda.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato negativo del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invio dei documenti;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

5° certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

6° certificato medico, legalizzato, di data non anteriore a tre mesi come sopra, comprovante la sana e robusta costituzione fisica nonchè la immunità da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio presso l'Istituto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, l'imperfezione fisica non potrà essere tale da fare, comunque, ostacolo all'integrale esercizio dell'impiego.

Indipendentemente dal certificato di cui al presente numero, l'Istituto, prima dell'inizio delle prove scritte, farà eseguire gli opportuni accertamenti da uno o più medici di sua fiducia;

7° certificato di esito di leva, o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare, con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

8° fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio, a ciò autorizzato;

9° diploma originale o copia autentica della laurea in medicina o in scienze naturali rilasciata da una Università italiana o da altro Istituto assimilato;

10° certificato che indichi i punti riportati nell'esame generale di laurea e quelli riportati negli esami speciali;

11° documenti che comprovino il possesso dei titoli di cui al successivo art. 14;

12° documenti che dimostrino il possesso di requisiti i quali, a tenore delle norme vigenti, conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13° certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti in materie statistiche, e copie di opere o memorie eventualmente pubblicate in materie statistiche ed affini, o comprovanti la conoscenza di lingue estere, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

Le pubblicazioni di carattere statistico dovranno allegarsi in triplice esemplare.

Art. 5.

I candidati che già prestano servizio presso l'Istituto saranno esonerati dall'invio di quei soli documenti che già si trovano in possesso dell'Istituto stesso per essere stati, a suo tempo, presentati all'atto di assunzione in servizio o successivamente. Tutti gli altri documenti dovranno essere presentati nel limite di tempo prescritto dal precedente art. 4.

Per questi concorrenti si potrà consentire un limite di età superiore agli anni 30, purchè tale limite non sia stato già eventualmente superato all'atto in cui i concorrenti furono ammessi nell'Istituto.

Art. 6.

La data di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal competente ufficio dell'Istituto.

Per le domande presentate a mano l'ufficio stesso rilascerà analoga ricevuta.

Per le domande arrivate a mezzo della posta si avrà per data certa ed utile della presentazione, ad ogni effetto, quella risultante dal bollo postale di invio in raccomandazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati che non abbiano tempestivamente consegnata la domanda o all'Istituto o all'ufficio postale « Raccomandate », e quelli che, pur avendo presentata tempestivamente la domanda, non abbiano prodotti, o a corredo di essa, o successivamente, purchè non oltre il giorno 31 maggio 1930, tutti i documenti prescritti.

La mancata presentazione entro il predetto termine anche di un solo documento sarà motivo insanabile di esclusione; lo stesso effetto avrà la presentazione di uno o più documenti irregolari per la forma o rispetto alle disposizioni sulla legalizzazione delle firme.

Ai candidati non ammessi ed a quelli che non abbiano vinto il concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, mentre la domanda di ammissione rimarrà agli atti dell'Istituto.

Art. 7.

Saranno titoli di preferenza per la graduatoria finale: il possesso del diploma di statistica, il servizio già lodevolmente prestato con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o presso altri uffici statistici; la perfetta conoscenza di lingue straniere e della stenografia o dattilografia (da accertarsi con esami facoltativi).

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) agli insigniti di medaglie al valore militare conseguite durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *a*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole, rispetto agli ammogliati senza prole, ed a quest'ultimi in confronto coi celibi.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con giudizio inoppugnabile e insindacabile, qualsiasi candidato.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, per lettera raccomandata, comunicazione dei giorni stabiliti per la visita medica e per l'inizio degli esami, i quali, ad ogni modo, avranno luogo non prima del 30 giugno p. v. La nota dell'Istituto recante tale comunicazione costituisce la credenziale di presentazione al momento della loro partecipazione al concorso.

Gli esami avranno luogo in Roma, in località che sarà resa nota tempestivamente ai candidati.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica sarà presieduta dal presidente stesso o da un membro del Consiglio superiore di statistica da lui delegato e sarà costituita da quattro membri, di cui uno scelto fra i direttori generali dell'Istituto e tre fra i membri del Consiglio superiore di statistica, da nominarsi dal presidente.

Per gli esami relativi a materie speciali obbligatorie o facoltative, il presidente potrà aggregare di volta in volta alla Commissione uno o due altri membri con voto deliberativo per la rispettiva materia.

Art. 10.

La Commissione stabilirà le norme, oltre quelle indicate nell'art. 12, per l'esecuzione degli esami scritti.

Art. 11.

Le prove obbligatorie saranno scritte e orali, e consisteranno:

1° in una prova scritta su argomento di carattere giuridico, economico o finanziario;

2° in una prova scritta di materie statistiche;

3° in una serie di prove orali.

Il programma delle materie di esame risulta dalla unita tabella (allegato 2).

Art. 12.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti,

libri ed opuscoli di qualsiasi genere; solo durante gli esami facoltativi di lingue estere, i candidati potranno servirsi del vocabolario.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione sarà deliberata dal commissario presente.

Art. 13.

Per ogni prova scritta ogni commissario disporrà di dieci punti e di dieci punti per l'esame orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto almeno i 6 decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei 5 decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito per ciascuna delle prove, più i punti stabiliti per la valutazione dei titoli, di cui all'articolo seguente, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito.

Art. 14.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà al massimo dei punti qui sotto indicati:

a) n. 10 punti per i candidati che abbiano prestato lodevole servizio con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o che per non meno di un anno abbiano appartenuto ad un Ufficio statistico statale, parastatale, corporativo, provinciale o comunale o che possano provare con documenti o con speciali rapporti di avere disimpegnato lodevolmente mansioni di carattere prettamente statistico;

b) n. 15 ai candidati in possesso del diploma rilasciato da una scuola di statistica;

c) n. 10 ai candidati che all'esame di laurea abbiano svolto una tesi di carattere statistico. In questo caso fra i documenti da presentare dovrà esservi copia della tesi di laurea debitamente autenticata, per copia conforme, dalla segreteria dell'Università presso cui il candidato si è laureato;

d) n. 10 punti ai candidati che conoscano lingue estere, da comprovarsi con apposito esame facoltativo;

e) n. 10 ai candidati che conoscano perfettamente la stenografia o la dattilografia da accertarsi con speciale prova;

f) n. 20 ai candidati che abbiano pubblicazioni di carattere statistico, o che abbiano preso parte ai concorsi a premio banditi dall'Istituto per le migliori tesi di laurea le cui dissertazioni siano state giudicate degne di premio.

I punti di cui alle lettere *c*), *f*) non sono cumulabili.

Art. 15.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi tre nella graduatoria finale, e la loro chiamata ad occupare il posto di vice segretario avverrà, in base all'ordine della graduatoria stessa, durante il corso dell'anno 1930, di mano in mano che le esigenze dell'Istituto lo richiederanno.

Art. 16.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà senz'altro considerato come rinunciante alla nomina.

Art. 17.

I candidati che venissero classificati dopo il numero dei posti stabiliti dall'art. 1 potranno essere assunti in servizio entro il 1931, qualora si rendano disponibili posti e l'Istituto ne ravvisi la necessità, senza però che ciò costituisca alcun diritto da parte loro. In caso di chiamata in servizio saranno tenuti a ripresentare i documenti che verranno loro richiesti.

Art. 18.

I vincitori del concorso stesso che abbiano riportato più dei 9 decimi dei punti massimi alle prove scritte ed in quella orale di cui all'art. 11 precedente, ed almeno 10 punti nella valutazione dei titoli aggiuntivi, di cui all'art. 14, e che abbiano altresì prestato lodevole servizio, potranno, entro l'anno 1931, essere nominati al posto di segretario (grado X).

ALLEGATO 1.

MODELLO DI DOMANDA

Alla Presidenza dell'Istituto Centrale
di Statistica del Regno d'Italia
ROMA
Via Santa Susanna, 17.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . .
(paternità) . . . .
(luogo e data di nascita) . . . .
presa conoscenza del bando di concorso fra laureati in medicina o in scienze naturali in data 6 marzo 1930 per tre posti di vice segretario in prova (grado XI) nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica di cui all'art. 2 del bando suddetto, domando di partecipare al detto concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Allego alla presente i prescritti documenti, come dall'elenco qui in calce. Mi offro a sottostare anche ai seguenti esami facoltativi (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso. . . . .
Data . . . .

Segue
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Indicare in quali lingue estere si è disposti a subire l'esame e dire se si è disposti a subire quello di stenografia, quello di dattilografia, od entrambi.

ALLEGATO 2.

ESAMI SCRITTI.

1. Svolgimento da farsi nel periodo massimo di 8 ore di un tema di patologia generale con particolare riguardo ai criteri da seguire nelle rilevazioni statistiche sulle cause, sulla genesi e sul decorso della malattia.

2. Svolgimento — da farsi pure nel periodo massimo di 8 ore — di un tema di statistica metodologica. (Vedi programma dettagliato più avanti) (1).

ESAMI ORALI.

I GRUPPO:

1. *Statistica metodologica* (vedi programma dettagliato più avanti) (1).

2. *Demografia*:
a) stato della popolazione; cenni sui censimenti;
b) movimento della popolazione, matrimoni, nascite e morti.
(Durata dell'esame: 20 minuti).

II GRUPPO:

3. *Statistica sanitaria*:
A) Stato fisico della popolazione - Caratteri antropologici - Statura - Peso: perimetro toracico, capacità polmonare; dinamometria - Indice cefalico; colorito della pelle, degli occhi, dei peli.
B) Cause di malattia - Morbosità - Criteri da seguire per le rilevazioni statistiche:
a) sulle malattie professionali;
b) sugli infortuni sul lavoro;
c) su alcune malattie di particolare importanza sociale (tubercolosi, sifilide, cancro, malaria, malattie mentali).
C) Statistiche sanitarie ospitaliere; modi e mezzi di rilevazione.
D) Statistiche sanitarie delle cause di morte; assicurazioni per malattie; morbosità e mortalità degli assicurati.
E) Cause di morte - Elenchi nosologici delle cause di morte - modalità di rilevazione - Classificazione delle cause di morte in relazione a fattori biologici, sociali, ambientali.
F) Mortalità durante la guerra mondiale.
(Durata dell'esame: 30 minuti).

III GRUPPO:

4. *Valore economico della vita umana.*
5. *Consumi alimentari e fabbisogno alimentare dell'uomo medio.*
(Durata dell'esame: 15 minuti).

IV GRUPPO:

6. *Evoluzione delle popolazioni - Fattori biologici-ambientali e sociali.*
7. *Eugenetica.*
(Durata dell'esame: 15 minuti).

Materie facoltative.

Per l'*esame di lingue estere*: scritto di ore quattro.

Esame orale di lingue estere: un quarto d'ora (lettura e breve conversazione).

Il voto delle due prove è unico: occorre avere superato la prova scritta per poter sostenere l'orale.

Per la *stenografia*. Raccolta della parola viva, a normale velocità (100 parole al minuto) per lo spazio di cinque minuti, e traduzione precisa dello stenoscritto.

Per la *dattilografia*. Dimostrare di scrivere velocemente sotto dettatura, senza errori per la durata di cinque minuti.

. . . .

(1) *Programma dettagliato di statistica metodologica.*

1. Concetto e campo di applicazione della statistica.
2. Rilevazione dei dati statistici.
3. Rappresentazione di dati statistici:
   a) rappresentazione grafica;
   b) rappresentazione a mezzo costanti caratteristiche (rapporti; numeri indici, medie, indici di variabilità, indici di concentrazione, indici di asimmetria, ecc.);
   c) rappresentazione analitica (metodo dei minimi quadrati, dei momenti, delle somme, delle aree o di Cauchy).
4. Interpolazione e perequazione.
5. Relazioni statistiche (indici di connessione e di concordanza).
6. Stabilità statistica.
7. Indagini rappresentative.
8. Induzioni e deduzione logica.
9. Metodo della popolazione tipo ed altri metodi di eliminazione.
10. Leggi statistiche.

Roma, 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
CORRADO GINI.

(1902)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Bando di concorso fra laureati in agraria a due posti di vice segretario presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Visto il decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1275, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto il regolamento sul funzionamento interno dell'Istituto centrale di statisica e sullo stato giuridico ed economico del personale da esso dipendente;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammissione di n. 2 vice segretari nel gruppo *A* (categoria di concetto) grado XI, nell'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma.

Ad esso potranno prendere parte i laureati in Agraria aventi i requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assunzione del personale dell'Istituto è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite nel regolamento interno, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 15 gennaio 1930 - Anno VIII. Coloro che desiderino concorrere potranno procurarsi copia di detto regolamento presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, via di Santa Susanna, n. 17. Coloro che risiedono fuori di Roma potranno richiedere che ne sia loro spedito un esemplare.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di tre, quattro o cinque anni, a loro scelta, rinnovabile secondo le norme del regolamento interno. Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso, dal giorno dell'assunzione in servizio e della firma del relativo contratto, verrà corrisposto uno stipendio annuo di L. 14.400 lorde, variabile, in conformità delle disposizioni del regolamento interno, in corrispondenza alle variazioni, in più od in meno, che future disposizioni potessero eventualmente portare agli stipendi iniziali del corrispondente grado del personale delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati esterni dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Ufficio concorsi (Roma, via di Santa Susanna, n. 17) non oltre il 31 maggio 1930, una domanda redatta in carta da bollo da L. 2 in conformità del modello (allegato 1) annesso al presente bando, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

1° certificato di nascita dal quale risulti una età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30, alla suddetta data utile per la presentazione della domanda. Coloro che abbiano partecipato alla campagna di guerra 1915-18 possono essere assunti con un'età di tanti anni superiore ai 30 quanti sono gli anni di campagna di guerra risultanti dal foglio di congedo o dallo stato di servizio. Per i mutilati ed invalidi della detta guerra e per coloro che furono durante la stessa decorati al valore militare, il termine massimo di età è prorogato al 39° anno compiuto;

2° certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invio della domanda.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato negativo del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, dalla data di invio dei documenti;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

5° certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi come sopra;

6° certificato medico legalizzato, di data non anteriore a tre mesi come sopra, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio presso l'Istituto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, l'imperfezione fisica non potrà essere tale da fare, comunque, ostacolo all'integrale esercizio dell'impiego.

Indipendentemente dal certificato di cui al presente numero, l'Istituto, prima dell'inizio delle prove scritte, farà eseguire gli opportuni accertamenti da uno o più medici di sua fiducia;

7° certificato di esito di leva, o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare, con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

8° fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato;

9° diploma originale o copia autentica della laurea, rilasciata da un Istituto superiore agrario;

10° certificato che indichi i punti riportati nell'esame generale di laurea e quelli riportati negli esami speciali;

11° documenti che comprovino il possesso dei titoli di cui al successivo art. 14;

12° documenti che dimostrino il possesso dei requisiti i quali, a tenore delle norme vigenti, conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13° certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti in materie statistiche, e copie di opere o memorie eventualmente pubblicate in materie statistiche od affini, o comprovanti la conoscenza di lingue estere ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

Le pubblicazioni di carattere statistico dovranno allegarsi in triplice esemplare.

Art. 5.

I candidati che già prestano servizio presso l'Istituto saranno esonerati dall'invio di quei soli documenti che già si trovano in possesso dell'Istituto stesso per essere stati, a suo tempo, presentati all'atto di assunzione in servizio o successivamente. Tutti gli altri documenti dovranno essere presentati nei limiti di tempo prescritti dal precedente art. 4.

Per questi concorrenti si potrà consentire un limite di età superiore agli anni 30, purchè tale limite non sia stato già eventualmente superato all'atto in cui i concorrenti furono ammessi nell'Istituto.

Art. 6.

La data di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal competente ufficio dell'Istituto.

Per le domande presentate a mano l'ufficio stesso rilascerà analoga ricevuta.

Per le domande arrivate a mezzo della posta si avrà per data certa ed utile della presentazione, ad ogni effetto, quella risultante dal bollo postale di invio in raccomandazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati che non abbiano tempestivamente consegnata la domanda o all'Istituto, o all'Ufficio postale « Raccomandate », e quelli che, pur avendo presentata tempestivamente la domanda, non abbiano prodotti, o a corredo di essa, o successivamente, purchè non oltre il giorno 31 maggio 1930, tutti i documenti prescritti.

La mancata presentazione entro il predetto termine anche di un solo documento sarà motivo insanabile di esclusione; lo stesso effetto avrà la presentazione di uno o più documenti irregolari per la forma o rispetto alle disposizioni sulla legalizzazione delle firme.

Ai candidati non ammessi ed a quelli che non abbiano vinto il concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, mentre la domanda di ammissione rimarrà agli atti dell'Istituto.

Art. 7.

Saranno titoli di preferenza per la graduatoria finale:

il possesso del diploma di statistica, il servizio già lodevolmente prestato con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o presso altri uffici statistici, la perfetta conoscenza di lingue straniere e della stenografia o dattilografia (da accertarsi con esami facoltativi).

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

b) agli insigniti di medaglie al valor militare conseguite durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *a*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle suindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole, rispetto agli ammogliati senza prole, ed a questi ultimi in confronto coi celibi.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con giudizio inoppugnabile e insindacabile, qualsiasi candidato.

I candidati ammessi al concorso riceveranno per lettera raccomandata comunicazione dei giorni stabiliti per la visita medica e per l'inizio degli esami, i quali, ad ogni modo, avranno luogo non prima del 30 giugno p. v. La nota dell'Istituto recante tale comunicazione costituisce la credenziale di presentazione al momento della loro partecipazione al concorso.

Gli esami avranno luogo in Roma in località che sarà resa nota tempestivamente ai candidati.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica sarà presieduta dal presidente stesso o da un membro del Consiglio superiore di statistica da lui delegato, e sarà costituita da quattro membri, di cui uno scelto fra i direttori generali dell'Istituto e tre fra i membri del Consiglio superiore di statistica da nominarsi dal presidente.

Per gli esami relativi a materie speciali obbligatorie e facoltative il presidente potrà aggregare di volta in volta alla Commissione uno o due altri membri, con voto deliberativo per la rispettiva materia.

Art. 10.

La Commissione stabilirà le norme, oltre quelle indicate nell'articolo 12, per l'esecuzione degli esami.

Art. 11.

Le prove obbligatorie saranno scritte e orali, e consisteranno:

1° in una prova scritta su argomento di carattere economico-agrario;

2° in una prova scritta di statistica metodologica;

3° in una serie di prove orali.

Il programma delle materie di esame risulta dalla unita tabella (allegato 2).

Art. 12.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere. Solo durante gli esami facoltativi di lingue estere, i candidati potranno servirsi del vocabolario.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione sarà deliberata dal commissario presente.

Art. 13.

Per ogni prova ogni commissario disporrà di dieci punti e di dieci punti per l'esame orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto almeno i 6 decimi del numero complessivo dei punti assegnati alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei 5 decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito per ciascuna delle prove, più i punti stabiliti per la valutazione dei titoli di cui all'articolo seguente, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito.

Art. 14.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà al massimo dei punti qui sotto indicati:

a) n. 10 punti per i candidati che abbiano prestato lodevole servizio con funzioni di concetto presso l'Istituto centrale di statistica o che per non meno di un anno abbiano appartenuto ad un ufficio statistico statale, parastatale, corporativo, provinciale o comunale, o che possano provare con documenti o con speciali rapporti di avere disimpegnato lodevolmente mansioni di carattere prettamente statistico;

b) n. 15 ai candidati in possesso del diploma rilasciato da una scuola di statistica;

c) n. 10 ai candidati che all'esame di laurea abbiano svolto una tesi di carattere statistico. In questo caso fra i documenti da presentare dovrà esservi copia della tesi di laurea debitamente autenticata, per copia conforme, dalla segreteria dell'Istituto presso cui il candidato si è laureato;

d) n. 10 punti ai candidati che conoscano lingue estere da comprovarsi con apposito esame facoltativo;

e) n. 10 ai candidati che conoscano perfettamente la stenografia o la dattilografia da accertarsi con speciale prova;

f) n. 20 ai candidati che abbiano pubblicazioni di carattere statistico o che abbiano preso parte ai concorsi a premio banditi dall'Istituto per le migliori tesi di laurea le cui dissertazioni siano state giudicate degne di premio.

I punti di cui alle lettere *c*), *f*) non sono cumulabili.

Art. 15.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi due nella graduatoria finale, e la loro chiamata ad occupare il posto di vicesegretario avverrà, in base all'ordine della graduatoria stessa, durante il corso dell'anno 1930, di mano in mano che le esigenze dell'Istituto lo richiederanno.

Art. 16.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà senz'altro considerato come rinunziante alla nomina.

Art. 17.

I candidati che venissero classificati dopo il numero dei posti stabiliti dall'art. 1 potranno essere assunti in servizio entro il 1931, qualora si rendano disponibili posti e l'Istituto ne ravvisi la necessità, senza però che ciò costituisca alcun diritto da parte loro. In caso di chiamata in servizio saranno tenuti a ripresentare i documenti che verranno loro richiesti.

Art. 18.

I vincitori del concorso stesso che abbiano riportato più dei 9 decimi dei punti massimi alle prove scritte ed in quella orale di

cui all'art. 11 precedente, ed almeno 10 punti nella valutazione dei titoli aggiuntivi di cui all'art. 14, e che abbiano altresì prestato lodevole servizio, potranno entro l'anno 1931 essere nominati al posto di segretario (grado X).

ALLEGATO N. 1.

MODELLO DI DOMANDA

Alla Presidenza dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia

ROMA

Via Santa Susanna, 17.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . .
(paternità) . . . .
(luogo e data di nascita) . . . .
presa conoscenza del bando di concorso fra laureati in agraria in data 6 marzo 1930 per due posti di vice segretario in prova (grado XI) nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica di cui all'art. 2 del bando suddetto, domando di partecipare al detto concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Allego alla presente i prescritti documenti, come dall'elenco qui in calce, e mi offro a sottostare anche ai seguenti esami facoltativi (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso. . . . .
Data . . . .

Segue

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Indicare in quali lingue estere si è disposti a subire l'esame e dire se si è disposti a subire quello di stenografia, quello di dattilografia, od entrambi.

ALLEGATO N. 2.

ESAMI SCRITTI.

1. Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di 8 ore — di un tema su argomento di carattere economico-agrario, attinente ai servizi statistici.

2. Svolgimento — da farsi pure nel periodo massimo di 8 ore — di un tema di statistica metodologica. (Vedi programma dettagliato più avanti) (1).

N.B. — Sui temi svolti in iscritto, la Commissione avrà facoltà, durante l'esame orale, di rivolgere interrogazioni ai candidati.

ESAMI ORALI.

I GRUPPO:

Economia politica - Scienza delle finanze.
(Durata dell'esame 20 minuti).

II GRUPPO:

Statistica metodologica (veggasi avanti il programma dettagliato) (1) e legislazione in vigore sui servizi statistici - I censimenti agricoli nella legislazione e nella esecuzione - La statistica agraria in Italia - Le cattedre ambulanti di agricoltura.

Diritto amministrativo: ordinamento amministrativo - Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione locale autonoma - L'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Diritto corporativo - Suoi organi - La Carta del lavoro.
(Durata dell'esame 20 minuti).

III GRUPPO:

Il catasto agrario.
Economia rurale ed estimo.
L'azienda agraria nei suoi elementi costitutivi (capitale fondiario, capitale agrario, la gente rurale).
L'azienda agraria nelle sue forme di attività. (Le coltivazioni, le industrie agrarie, il commercio rurale).
L'azienda agraria nel suo ordinamento (i sistemi di cultura, i sistemi di conduzione, l'amministrazione delle aziende rurali).
Dei metodi estimativi in generale (sintetici ed analitici).
L'estimo catastale e forestale - Le stime particolari.
(Durata dell'esame 20 minuti).

IV GRUPPO:

Nozioni generali sulla attuale legislazione della proprietà fondiaria (Acquisto e trasferimenti - I demani - Proprietà privata e individuale - Le comunioni ed i consorzi - Espropriazioni, ipoteche, pegno, privilegio - Proprietà collettive - Usi civici).

Nozioni generali sulla legislazione che regola le imprese agrarie (Contratti agrari, enfiteusi, locazione e sub-locazione - Colonia parziaria e mezzadria - Locazioni d'opera - Contratti e concordati collettivi, affittanze collettive - Forme miste di contratti agrari - Contratti sul bestiame).

L'azione dello Stato sulla proprietà rurale, sul capitale e sul credito agrario e sulle imprese agrarie.

Le assicurazioni agrarie ed i provvedimenti di protezione ed assistenza del lavoro e dei lavoratori.

L'istruzione agraria.

Convenzioni internazionali e l'Istituto internazionale di agricoltura in Roma.

(Durata dell'esame 20 minuti).

Materie facoltative.

Per l'*esame di lingue estere*. Scritto di ore 4 (quattro).
Esame orale di lingue estere (lettura e breve conversazione).
(Durata un quarto d'ora).
Il voto delle due prove è unico - Occorre aver superato la prova scritta per poter sostenere l'orale.

Per la *stenografia*. Raccolta della parola viva a normale velocità (100 parole al minuto) per lo spazio di cinque minuti, e traduzione precisa dello stenoscritto.

Per la *dattilografia*. Dimostrare di scrivere velocemente sotto dettatura, senza errori, per la durata di cinque minuti.

(1) *Programma dettagliato per l'esame di statistica metodologica.*

1. Concetto e campo di applicazioni della statistica.
2. Rilevazioni dei dati statistici.
3. Rappresentazione di dati statistici:
   a) rappresentazione grafica;
   b) rappresentazione a mezzo costanti caratteristiche (rapporti, numeri indici, medie, indici di variabilità, indici di concentrazione, indici di asimmetria, ecc.);
   c) rappresentazione analitica.
4. Interpolazione e perequazione.
5. Relazioni statistiche (Indici di connessione e di concordanza).
6. Stabilità statistica.
7. Indagini rappresentative.
8. Induzione e deduzione logica.
9. Metodo della popolazione tipo ed altri metodi di eliminazione.
10. Leggi statistiche.

Roma, 6 marzo 1930-VIII.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
CORRADO GINI.

(1903)

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.